

Seminario di aggiornamento giuridico-fiscale Le novità in ambito fiscale

Dott. Giuliano SINIBALDI – Commercialista in Pesaro



Ancona, 16/11/2019

Il progetto di riforma dello sport dilettantistico

Legge 08 agosto 2019 n. 86
Pubblicata in G.U. n. 191 del 16 agosto 2019
In vigore dal 31/09/2019

prevede numerose e importanti deleghe al Governo in materia di **ordinamento sportivo**, di **professioni sportive** nonché di **semplificazione**





- ➤ I Decreti Delegati dovranno essere emanati entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge (quindi – in teoria - entro il 31/08/2020);
- Poi sono previsti ulteriori 24 mesi per l'emanazione di eventuali decreti correttivi;
- ➤ I tempi sono simili alla riforma del Terzo Settore (legge delega del 2016, decreto attuativo agosto 2017, decreti delegati pubblicati nel 2018 e 2019 ed in corso di emanazione RUNTS operativo in primavera 2020 entrata in vigore definitiva 2021).





Non ci sono disposizioni di immediata applicazione a livello fiscale e giuslavoristico e relativi adempimenti

C'è Tempo

per prepararsi alle nuove impostazioni

Unica norma subito in vigore: art. 3 – disciplina del titolo sportivo





Art. 3 – disciplina del titolo sportivo

la cessione, il trasferimento o l'attribuzione a qualunque titolo, del titolo sportivo, qualora ammessi dalle singole FSN:

sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite **perizia giurata** di un esperto nominato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società





Art. 3 – disciplina del titolo sportivo

Segue:

In caso di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di una società sportiva, la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo medesimo sono condizionati, oltre che al rispetto delle prescrizioni della competente federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata, al versamento del valore economico del titolo, accertato ai sensi del primo periodo, ovvero alla prestazione di un'idonea garanzia approvata dall'autorità giudiziaria procedente.





Art. 3 – disciplina del titolo sportivo

Segue:

Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i loro statuti ai principi di cui al comma 1.

Non si ha notizia – ancora – di adeguamenti statutari





Art. 3 – disciplina del titolo sportivo

Problemi:

- 1. Costo della perizia;
- 2. Principi contabili da utilizzare nella perizia (problema valutazione parco giocatori/atleti);
- Necessità di individuazione di un elenco di esperti in materia economico/giuridico/sportiva presso i singoli tribunali





Art. 5 – delega al governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi dilettantistici e professionistici nonché del rapporto di lavoro sportivo

E' l'articolo che prevede le disposizioni di maggiore interesse a livello tributario e giuslavoristico, fissando obiettivi che imporranno una rivisitazione sostanziale dell'attuale sistema





Art. 5 - obiettivi

- Allo scopo di garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico che professionistico
- e di assicurare la stabilità e sostenibilità del sistema dello sport

Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo





Art. 5 – principi e criteri direttivi

- Riconoscimento del carattere sociale e preventivosanitario dell'attività sportiva > possibili conseguenze in materia di trattamento IVA – vedi infra;
- Riconoscimento del principio di specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo;
- Individuazione della figura del lavoratore sportivo Indipendentemente dalla natura professionistica o dilettantistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale;
- Valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi;





Art. 5 – principi e criteri direttivi

- Disciplina dei rapporti di co.co.co amministrativo gestionale di natura non professionale tenendo conto della peculiarità delle ASD e SSD e del loro fine non lucrativo;
- Riconoscimento della figura del laureato in scienze motorie;
- Riordino e coordinamento delle disposizioni di legge ... per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa della UE, nonché per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e dei consolidati orientamenti della giurisprudenza;
- Riordino della normativa applicabile alle dfiscipline sportive che prevedono l'impiego di animali.





Art. 8 – semplificazione adempimenti organismi sportivi

Riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico di FSN-DSA e EPS e delle loro affiliate, secondo i seguenti principi:

- Semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri;
- Riordino, al fine di semplificarla, della disciplina relativa alla certificazione dell'attività sportiva svolta dalle sociteà ed associazioni sportive dilettantistiche;
- Previsione di misure semplificate volte al riconoscimento della personalità giuridica;





Art. 1 - riordino dell'ordinamento sportivo

obiettivi:

- Coordinamento legislativo e ipotesi di Testo Unico delle disposizioni in materia di sport;
- 2. Definizione ambito attività CONI e FSN-DSA-EPS;
- 3. Vigilanza CONI su FSN-DSA-EPS e possibilità di commissariamento;
- 4. Autonomia finanziaria e amministrativa di FSN-DSA-EPS rispetto a CONI;
- 5. Articolazioni territoriali CONI con sole funzioni di rappresentanza;
- 6. Riordino disciplina in materia di limiti dei mandati CONI;
- 7. Limiti e divieto di scommesse nelle partite della LND calcio





Art. 2 – centri sportivi scolastici

- Le scuole di ogni ordine e grado potranno costituire un centro sportivo scolastico nelle forme previste dal Codice del Terzo Settore;
- Il CSS potrà essere costituito dal dirigente scolastico, i docenti, il personale amministrativo, gli studenti ed i genitori;
- 3. Le attività del CSS potranno essere affidate solo a laureati in scienze motorie ;





Art. 4 – Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi

1. Le società sportive professionistiche dovranno prevedere nei propri statuti la costituzione di un organo consultivo composto da tre a cinque membri eletti ogni tre anni tra gli abbonati





Altre disposizioni

- art. 6 rapporti di rappresentanza degli atleti e esercizio professione di agente sportivo;
- Art. 7 riordino norme in materia di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi;
- Art. 9 sicurezza nelle discipline sportive invernali;





Art. 32 D.L. 26/10/2019 n. 124

A decorrere dal **01/01/2020** le attività didattiche di ogni genere (compresi i corsi sportivi riconosciuti dalle FSN) non potranno più beneficiare dell'esenzione IVA attualmente prevista dall'art. 10, n. 20, DPR 633/1972.

N.B!!

Salvo emendamenti al decreto apportati in sede di legge di bilancio e/o decreti collegati.





Art. 10, n. 20, DPR 633/1972

Versione attuale

Sono esenti dall'imposta:

20) Le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale rese da istituti o scuole riconosciuti da P.A. e da Enti del T.S. non commerciali

Nuova versione

Sono esenti dall'imposta:

20) Le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, le prestazioni di insegnamento scolastico o universitario e quelle per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale rese da istituti o scuole riconosciuti da P.A. e da Enti del T.S. non commerciali





Esenzione IVA delle attività sportive esenzione IVA # da de-commercializzazione

Esenzione IVA

- > Art. 10, D.P.R. 633/1972
- Attività svolta indifferentemente Vs soci, tesserati o clienti;
- Attività è di natura commerciale;
- E' soggetta ad imposte dirette ma non ad IVA

De-commercializzazione

- Art. 4 c. 4, D.P.R. 633/1972
- Attività svolta Vs soci o tesserati;
- Rispetto requisiti statutari + EAS;
- Attività è assimilata a quella istituzionale;
- NON E' soggetta né ad imposte dirette né ad IVA





Perché l'esenzione e non la decommercializzazione?

- 1. Per scelta: non associare/tesserare i frequentatori dei corsi e/o per attività aperta al pubblico/clienti (alcune scuole nuoto calcio tennis golf sci etc);
- 2. per assenza dei requisiti statutari e/o del modello EAS.

N.B!!

Solo i corsi sportivi riconosciuti dalle F.S.N. potevano beneficiare dell'esenzione e non anche quelli riconosciuti dagli E.P.S. (circ.re 18/03/2008 n. 22E + ris.ne 14/10/2008 n. 382).





Conseguenze operative dal 01/01/2020

- Per sodalizi che gestivano i corsi in regime di decommercializzazione (quote mensili) > non cambia nulla;
- Le ASD/SSD che gestivano i corsi sportivi in regime di esenzione dovranno applicare l'IVA con aliquota 22%;
- Le ASD/SSD che operavano in favore di istituti scolastici ottenendo, attraverso il pagamento del corso, il riconoscimento «implicito» dello stesso, dovranno applicare IVA al 22%;





Origine del problema

- Incompatibilità della previgente disposizione con normativa europea in materia di IVA (direttiva CE del 28/11/2006 n. 112 – art. 132, paragrafo 1 in materia di esenzioni IVA)
- Sentenze Corte di Giustizia UE 14/03/2019 causa C-449/2017 (autoscuole) e 07/10/2019 causa C-47/19 (insegnamento surf e vela)





Le possibili soluzioni

1) Esenzione IVA art. 132, lett. m) Direttiva UE 2006/112:

«talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica per attività sportiva

Cfr. sent. Corte UE 19/12/2013 n. C-495/12 (circolo golf) e 21/02/2013 n. C-18/12 (parco acquatico)





Le possibili soluzioni

2 (in prospettiva): Esenzione IVA art. 10, n. 27-ter, DPR 633/1972:

Inserimento delle prestazioni sportive tra quelle «socio sanitarie» a seguito della previsione del riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva ai sensi dell'art. 5 della L. 89/2019 (vedi sopra)





Le possibili soluzioni

- 1) Esenzione IVA art. 132, lett. m) Direttiva UE 2006/112: Limiti posti dalla normativa europea (art. 133) <u>opzionali</u>:
- Mancanza di ricerca sistematica del profitto da parte dell'organismo (sportivo);
- Divieto di distribuire gli utili anche indirettamente;
- Gestione dell'organismo (sportivo) essenzialmente gratuita;
- Non generare distorsioni sul mercato;
- Praticare prezzi approvati da autorità pubbliche o non superiori a quelli da queste indicate ovvero prezzi inferiori rispetto a quelli proposti da imprese commerciali sottoposte ad IVA





Le possibili soluzioni

- 1) Esenzione IVA art. 132, lett. m) Direttiva UE 2006/112: Limiti posti dalla normativa europea (art. 134) <u>obbligatori</u>:
- Attività non indispensabili all'espletamento delle operazioni esentate;
- Attività che sono essenzialmente destinate a procurare all'ente o all'organismo entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con quelle di imprese commerciali soggette all'IVA

cfr circ.re Agenzia Entrate 18/E 01/08/2018





Circolare 01/08/2018 n. 18/E par.3

TIPOLOGIE DI ATTIVITA'

- a)attività sportiva istituzionale verso soggetti qualificati (soci o tesserati "diretti" e "indiretti")
- b)attività sportiva istituzionale verso soggetti terzi
- c)attività svolta quale naturale completamento dell'attività sportiva
- d) attività commerciale connessa agli scopi istituzionali
- e)attività commerciale non connessa agli scopi istituzionali







Attività commerciali connesse agli scopi istituzionali:

- Attività sportiva dilettantistica nelle discipline riconosciute dal CONI se svolte in favore di non soci/tesserati;
- Somministrazioni di alimenti e bevande se effettuata nel contesto dell'attività sportiva;
- Vendita materiali sportivi e gadget se effettuata nel contesto dell'attività sportiva;
- Cene sociali;
- Sponsorizzazione;
- Servizi di utilizzo dei campi da gioco, degli spogliatoi, degli armadietti etc se finalizzati alla pratica sportiva cosi come delineata dai programmi dell'organismo affiliante (FSN-EPS-APS)





Attività commerciali connesse agli scopi istituzionali:

- ➤ Se svolte Vs soci e/o tesserati possono beneficiare della de-commercializzazione ex art. 148 Tuir e art. 4, c. 4, DPR633/1972
- ➤ Se svolte nei confronti di non soci/tesserati assumono natura commerciale e possono essere gestite in regime di L. 398/1991;
- Sponsorizzazioni e somministrazione sempre commerciali;





Attività commerciali NON connesse agli scopi istituzionali:

- Attività sportiva dilettantistica nelle discipline NON riconosciute dal CONI;
- Somministrazioni di alimenti e bevande se NON effettuata nel contesto dell'attività sportiva e/o in locali separati dal campo di gioco e/o per fini di concorrenzialità nel mercato;
- Vendita materiali sportivi e gadget se NON effettuata nel contesto dell'attività sportiva e/o per fini di concorrenzialità nel mercato;
- Servizi di utilizzo dei campi da gioco, degli spogliatoi, degli armadietti etc se NON finalizzati alla pratica sportiva cosi come delineata dai programmi dell'organismo affiliante (FSN-EPS-APS) – gestione impianti sportivi;
- Sauna, bagno turco, idromassaggio;





Gestione attività commerciali non connesse

- Deve essere valutata l'opportunità di esternalizzarne la gestione;
- ➤ L. 398/1991 è valida su opzione: valutare se, in presenza di attività non connesse significative non valga la pena di gestire tutto in regime ordinario;
- ➤ Valutare se, in presenza di condizioni per gestire anche le attività sportive in regime commerciale esente da IVA (corsi riconosciuti dalle FSN – es. scuola nuoto federale e/o scuola tennis federale), non sia opportuno gestire TUTTO in regime ordinario;
- ➤ 398 non può più essere considerata lo strumento «di default» per la gestione delle attività commerciali ma devono essere fatte valutazioni comparative;

"attività sportiva istituzionale "verso soggetti "terzi"

- attività commerciale
- manca il rapporto associativo e/o di tesseramento
- e/o il sodalizio non possiede i requisiti art. 4, c. 4, DPR 633/1972
- posso optare per il regime 398/1991

frequentatori occasionali dell'impianto sportivo

campo calcetto, beach volley, tennis, ecc

nuoto libero ingresso libero palestra accesso campo tennis da parte di turisti

ecc. ...





attività commerciale connessa agli scopi istituzionali:

- attività commerciale
- posso optare per il regime 398/1991

vendita materiale sportivo inerente lo sport praticato

affitto degli spazi

campi estivi

bar interno all'impianto utilizzato durante lo svolgimento dell'attività sportiva

sponsorizzazioni


ecc. ...





attività commerciale non connessa agli scopi istituzionali

- attività commerciale da gestire con modalità ordinarie
- non posso optare per il regime 398/1991







Circolare 01/08/2018 n. 18/E par. 2

Qualificazione tributaria di ASD e SSD

- Le ASD sono Enti Non Commerciali;
- Ad esse si applica l'esimente di cui all'art. 149, c. 4, Tuir: non perdono mai la natura di ENC anche se svolgono in via prevalente attività commerciale;
- Applicano i criteri di determinazione del reddito di cui agli artt. 143 e seguenti del Tuir;





Circolare 01/08/2018 n. 18/E par. 2

Qualificazione tributaria di ASD e SSD

- Le SSD sono società Commerciali;
- Il reddito prodotto dalle stesse è sempre classificato come reddito di impresa;
- (quindi) non possono applicare le disposizioni relative agli ENC;
- Eccezioni (art. 90, c. 1, L. 289/2002): L. 398/1991 Art. 148,
 c. 3 (e 8), Tuir + art. 67 Tuir (compensi sportivi) -
- ➤ E la de-comercializzazione ai fini IVA (art. 4,c.4, DPR 633/1972)?
 - si, ai sensi dell'art. 90, L. 289/2002?
 - no, perché non è ENC? In tal caso, se attività sportiva, è applicabile l'esenzione ex art. 132 dir. UE 2006/2012?





Risposta a interpello 452 30/10/2019

Compensi agli amministratori di SSD

- Si applica l'art. 8, D.Lgs 117/2017 (codice del T.S.)?
- O si applica l'art. 10, D. Lgs 460/1997 (ONLUS)?

Risposta AdE: si applica D.Lgs 460/1997 in quanto tale norma sarà abrogata (ed il CTS entrerà in vigore) a decorrere dall'esercizio successivo all'operatività del RUNTS (presumibilmente 01/01/2021)





Risposta a interpello 452 30/10/2019

Compensi agli amministratori di SSD

art. 10, D. Lgs 460/1997 (ONLUS): compenso max pari a quello previsto dal D.L. 239/1995 per il presidente del Collegio Sindacale delle SPA → c.ca € 60.000,00

- E dopo 01/01/2021? AdE non si pronuncia
- Attenzione: «sdoganato» il principio che gli amministratori di sodalizi sportivi possano essere remunerati
- Attenzione (2): tenere conto di volume di entrate e costi complessivi del sodalizio ed eventuali altri emolumenti/indennità percepiti dai medesimi soggetti (Ris. 9/E/2007)





Risposta a interpello 453 31/10/2019

E' delegabile l'organizzazione di campionati sportivi

il contributo straordinario versato dalle società sportive per la partecipazione alle manifestazioni sportive organizzate da una figura terza non è imponibile ai fini IRES ed IVA

- Viene ampliato il concetto di «far parte di una unica organizzazione nazionale;
- Viene (per la prima volta?) definito il concetto di «partecipante» che è diverso da socio o tesserato





La legge di bilancio 2020 - D.L. 139/2019

Modifiche alla disciplina penale - tributaria

Vengono previsti:

- Un abbassamento delle soglie di punibilità
- Un aumento delle pene

Per alcune fattispecie di reato penale tributario





Dichiarazione Fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 2 D.Lgs 10/03/2000 n. 74

- Da 4 a 8 anni (era da 1 anno e sei mesi a sei anni)
- Chiunque, al fine di evadere le imposteavvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni Elementi passivi fittizi





Dichiarazione Fraudolenta

Art. 2 D.Lgs 10/03/2000 n. 74

- Non è prevista una soglia minima
- Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie <u>o sono detenuti a fine di prova</u> nei confronti dell'amministrazione finanziaria
- potenziale problema per eventuali documenti di spesa relativi ad operazioni inesistenti (es. compensi e/o ricevute o fatture di ristoranti o altro) inserite in bilancio per «giustificare» uscite di diversa natura





Dichiarazione Fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 2 – bis D.Lgs 10/03/2000 n. 74 (nuovo)

- Pena si riduce da 1 anno e sei mesi a sei anni
- Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00





Dichiarazione Fraudolenta mediante altri artifici

Art. 3 D.Lgs 10/03/2000 n. 74

- Da 3 a 8 anni (era da 1 anno e sei mesi a sei anni)
- Chiunque, al fine di evadere le impostecompiendo operazioni simulate ... ovvero avvalendosi si documenti falsi o altri mezzi fraudolenti fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni Elementi attivi per un ammontare inferiore o Elementi passivi fittizi





Dichiarazione Fraudolenta mediante altri artifici

Art. 3 D.Lgs 10/03/2000 n. 74

- Quando, congiuntamente,:
- L'imposta evasa è superiore a € 30.000,00;
- L'ammontare degli elementi attivi sottratti a tassazione è > 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, a € 1.500.000,00 ovvero i crediti fittizi siano superiori al 5% dell'imposta o, comunque, a € 30.000,00





Dichiarazione Infedele

Art. 4 D.Lgs 10/03/2000 n. 74

.....E' punito con la reclusione da due a cinque anni (era da 1 a tre anni) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti quando, congiuntamente:»

Segue





Dichiarazione Infedele

Art. 4 D.Lgs 10/03/2000 n. 74

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle imposte, ad **Euro 100.000,00 (era 150.000,00)**
- L'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, e comunque superiore a 2 milioni di €





Art. 5 D.Lgs 10/03/2000 n. 74

E' punito con la reclusione da due a sei anni (era da un anno e sei mesi a quattro anni) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle imposte, ad **Euro 50.000,00**»





emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 8 D.Lgs 10/03/2000 n. 74

- Da 4 a 8 anni (era da 1 anno e sei mesi a sei anni) Chiunque, al fine di consentire a terzi di evadere le imposte..... Emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Non è prevista una soglia minima di non punibilità ma solo una graduazione della sanzione
- Le ipotesi di sovrafatturazione (l'operazione esiste, ma per importi diversi da quelli indicati) rientra in questa fattispecie





emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 8 D.Lgs 10/03/2000 n. 74

Il nuovo comma 2-bis prevede tuttavia che:

« se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti per periodo di imposta è inferiore a € 100.000,00 sia applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni»





occultamento o distruzione di documenti contabili

Art. 10 D.Lgs 10/03/2000 n. 74

Da 3 a 7 anni (era da 1 anno e sei mesi a sei anni)

Chiunque, al fine di evadere le imposte..... Ovvero di consentire a terzi l'evasione occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari





omesso versamento di ritenute dovute o certificate

Art. 10 Bis D.Lgs 10/03/2000 n. 74

Da 3 a 7 anni (era da 1 anno e sei mesi a sei anni)

Chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute Per un ammontare superiore a € 100.000,00 (erano 150.000,00)





Omesso Versamento IVA

Art. 10-ter D.Lgs 10/03/2000 n. 74

E' punito con la reclusione da un sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, l'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore ad **Euro 150.000,00** (erano 250.000,00)

- Deve essere stata presentata dichiarazione IVA;
- Non vi rientra (anche per ammontare) chi opera in regime 398/1991;
- Casi rari nello sport gestori di impianti di grandi dimensioni e/o società sportive di vertice





Dichiarazione Infedele

Art. 4 D.Lgs 10/03/2000 n. 74

- ➤ Ai fini IVA: imponibile € 454.545,45;
- Ai fini IRES: imponibile € 416.666,67;
- Ai fini IRAP (aliquota 4,5%): Valore della produzione non dichiarato > € 2.222.22;
- ➤ Ai fini Ritenute d'acconto: Compensi non assoggettati a ritenuta (aliquota 20%) > € 500.000,00;

Ipotesi molto improbabili – solo grandi gestori di impianti e/o società sportive di grandi dimensioni





Art. 5 D.Lgs 10/03/2000 n. 74

Ai fini IVA: imponibile € 227.272,73
Attenzione a palestre/impianti sportivi in caso di disconoscimento ASD e/o agevolazioni ex art. 148 Tuir (vedi caso Trento), considerato che non opera scorporo (circ.re 18/E-2018) – Anche in presenza di opzione L. 398/1991 (esonero dichiarazione IVA);

Es. incassi contestati € 400.000,00:

- IVA Vendite € 88.000,00
- Se IVA acquisti < € 38.000,00 (utenze, attrezzatura, affitti, materiali consumo etc) rischio penale





Art. 5 D.Lgs 10/03/2000 n. 74

- ➤ Ai fini IRES: reddito imponibile € 208.333,33
- In caso di disconoscimento agevolazione art. 148 in assenza di Dichiarazione Redditi;
- **Attenzione:** se sodalizio ha optato per L. 398/1991 la D.R. è normalmente presentata non si rientra in questa fattispecie ma in quella dell'art. 4
- Valore del reddito imponibile importante, considerato che i bilanci delle sportive «tendono» al sostanziale pareggio;
- Dovrebbe essere disconosciuta la deducibilità di costi rilevanti (carenza di documentazione e/o non inerenza)
- Problema compensi erogati ai collaboratori sportivi in contanti





Art. 5 D.Lgs 10/03/2000 n. 74

- ➤ Ai fini Ritenute d'acconto: Compensi non assoggettati a ritenuta (aliquota 20%) > € 250.000,00
- Rischio in caso di disconoscimento natura sportiva dilettantistica dei compensi erogati;
- Problema impianti sportivi gestiti da ASD/SSD di dimensioni medio-grandi





Art. 5 D.Lgs 10/03/2000 n. 74

- Ipotesi molto aleatoria





Dichiarazione Infedele

Considerazione:

Impostazione AdE ex circ.re 18E -2018 su attività connesse/non connesse in regime L. 398/1991 «costringe» a presentazione dichiarazione IVA per attività «non connesse»

Notevoli problematiche applicative, ma «ombrello protettivo»





GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott. Giuliano Sinibaldi Studio Sinibaldi Marinelli Galleria dei Fonditori n. 3 61122 – Pesaro (PU)

Contatti

Tel: 0721.451363

email: sinibaldi@sinibaldimarinelli.it **web:** www.cmsmcommercialisti.it

© Riproduzione riservata



